

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 gennaio 2021 — Commissione europea / Repubblica di Slovenia

(Causa C-631/18) ⁽¹⁾

[Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Mercato di strumenti finanziari – Direttiva delegata (UE) 2017/593 – Mancata trasposizione e/o mancata comunicazione delle misure di trasposizione]

(2021/C 72/03)

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. Scharf e B. Rous Demiri, agenti)

Convenuta: Repubblica di Slovenia (rappresentante: V. Klemenc, agente)

Dispositivo

- 1) La Repubblica di Slovenia, non avendo, alla data di scadenza del termine impartito nel parere motivato, adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione, del 7 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari, e, dunque, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione europea, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'articolo 14 della direttiva delegata 2017/593.
- 2) La Repubblica di Slovenia è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 155 del 6.5.2019.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Limburg — Paesi Bassi) — LB, Stichting Varkens in Nood, Stichting Dierenrecht, Stichting Leefbaar Buitengebied / College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren

(Causa C-826/18) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Convenzione di Aarhus – Articolo 9, paragrafi 2 e 3 – Accesso alla giustizia – Mancato accesso alla giustizia per il pubblico diverso dal pubblico interessato – Ricevibilità del ricorso subordinata alla previa partecipazione al processo decisionale)

(2021/C 72/04)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Limburg

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: LB, Stichting Varkens in Nood, Stichting Dierenrecht, Stichting Leefbaar Buitengebied

Convenuto: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren

Dispositivo

- 1) L'articolo 9, paragrafo 2, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus (Danimarca) il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che i membri del «pubblico» di cui all'articolo 2, paragrafo 4, di tale convenzione non abbiano accesso in quanto tali alla giustizia, al fine di impugnare una decisione rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 della medesima. Per contro, l'articolo 9, paragrafo 3, di detta convenzione osta a che tali persone non possano avere accesso alla giustizia per avvalersi di più ampi diritti di partecipazione al processo decisionale, che siano loro conferiti unicamente dal diritto ambientale nazionale di uno Stato membro.
- 2) L'articolo 9, paragrafo 2, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370, deve essere interpretato nel senso che osta a che la ricevibilità dei ricorsi giurisdizionali a cui esso si riferisce, esperiti da organizzazioni non governative facenti parte del «pubblico interessato», di cui all'articolo 2, paragrafo 5, di tale convenzione, sia subordinata alla partecipazione di tali organizzazioni alla procedura di preparazione relativa alla decisione impugnata, anche se tale condizione non si applica qualora non possa essere loro ragionevolmente addebitato di non avervi partecipato. Per contro, l'articolo 9, paragrafo 3, di detta convenzione non osta a che la ricevibilità di un ricorso giurisdizionale a cui esso si riferisce sia subordinata alla partecipazione del ricorrente alla procedura di preparazione relativa alla decisione impugnata a meno che, tenuto conto delle circostanze del caso, il fatto di non essere intervenuto in tale procedura non gli possa essere ragionevolmente addebitato.

(¹) GU C 122 dell'1.4.2019.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 gennaio 2021 — Commissione europea / Repubblica italiana

(Causa C-63/19) (¹)

(Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Articoli 4 e 19 – Normativa adottata da una regione autonoma di uno Stato membro – Contributo sull'acquisto di benzina e gasolio soggetti ad accise – Articolo 6, lettera c) – Esenzione o riduzione delle accise – Nozione di «rimborso totale o parziale» dell'imposta versata – Mancanza di prova dell'esistenza di un collegamento tra tale contributo e le accise)

(2021/C 72/05)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e F. Tomat, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da G.M. De Socio, avvocato dello Stato)

Interveniente a sostegno della parte convenuta: Regno di Spagna (rappresentanti: S. Jiménez García e J. Rodríguez de la Rúa, agenti)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.
- 3) Il Regno di Spagna si fa carico delle proprie spese.

(¹) GU C 112 del 25.03.2019.